

Regolamento del funzionamento dell'organismo di vigilanza della Custodia Valore S.p.A.

RE2019-009

Tipologia	Modello 231/01
Versione	Versione 1
Data emissione	18.12.2018
Redatto da:	Consulente esterno
Approvato da:	CDA e Compliance
Destinatari	Rete di Vendita Direzione Generale Funzioni di Controllo

L'Organismo di Vigilanza della Custodia Valore – Credito su Pegno S.p.A. ha provveduto ad approvare nella seduta del 07 dicembre 2018 il seguente Regolamento nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Consiglio di Amministrazione della società ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla “Responsabilità Amministrativa delle Imprese”.

Art.1. Composizione dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è composto da tre componenti dei quali uno con funzioni di Presidente, il quale è individuato a maggioranza dagli altri membri dell'Organismo.

Art.2. Requisiti di onorabilità e di indipendenza dei componenti.

In relazione ad ogni singolo membro dell'Organismo di Vigilanza è previsto il possesso di requisiti di onorabilità e moralità intesi come non essere interdetto, inabilitato o fallito, non essere stato condannato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'amministrazione della giustizia e la fede pubblica, l'economia politica, l'industria e il commercio, o per delitto di omicidio volontario, furto o rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni, e nel massimo a cinque anni; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della normativa per la lotta alla delinquenza mafiosa; non essere stato condannato per violazione della disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, ai sensi dell'art. 72, primo comma, della legge 685/75; non essere stati sottoposti a procedimento penale per reati presupposti ai sensi del Decreto 231/2001 né essere stati condannati (anche con riferimento al patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) per i ridetti reati ovvero non essere “sottoposti ad indagine” per reati di cui il Modello mira la prevenzione ovvero in relazione ad altri reati ritenuti dal Consiglio di Amministrazione gravi e incompatibili con il ruolo e le funzioni di OdV; in tutti questi casi, comunque, il Consiglio di Amministrazione può valutare le argomentazioni dell'interessato e decidere, con adeguata motivazione, di non procedere alla sostituzione dello stesso, mantenendolo nell'incarico fino all'esito del processo..

Sotto il profilo della valutazione del requisito di indipendenza, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'OdV non dovranno rivestire incarichi di Amministrazione nella società; non dovranno intrattenere significativi rapporti di affari con la società stessa, salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo; non dovranno far parte del nucleo familiare dei membri del Consiglio di Amministrazione, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, con cadenza annuale, una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui ai precedenti commi e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione e agli altri componenti dello stesso OdV l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Art.3. Durata in carica, decadenza e sostituzione dei membri dell'OdV.

I Componenti durano in carica un triennio. Il primo mandato decorre dalla data della delibera di istituzione dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione della società Custodia Valore.

È altresì rimessa all'Organo di amministrazione della ridetta Società la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante eventuale delibera, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

I membri dell'OdV designati restano in carica per tutta la durata del mandato ricevuto a prescindere dalla modifica di composizione del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati; tale principio non si applica allorché il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dipenda dal realizzarsi di reati che abbiano generato (o possano generare) la responsabilità dell'a società, nel qual caso il neo eletto Consiglio di Amministrazione provvede a rideterminare la composizione dell'OdV.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le ipotesi di incompatibilità di cui ai precedenti commi 1 e 2 dell'art.2, oltre che la sopravvenuta incapacità.

Fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo di Vigilanza non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa: rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca la mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo.

In caso di dimissioni o decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione il quale adotterà senza indugio le decisioni del caso. E' fatto obbligo al Presidente ovvero al membro effettivo più anziano di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare nuovi componenti.

Art.4. Obblighi del Consiglio di Amministrazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione garantisce all'OdV autonomia di iniziativa e libertà di controllo sulle attività a rischio-reati, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni; restano fermi, comunque, in capo ai soggetti a ciò formalmente preposti nell'organizzazione della società Custodia Valore - Credito su pegno, gli obblighi generali di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello.

Il Consiglio di Amministrazione deve garantire l'uso, anche se non esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni, ed ogni altra necessaria attività. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'OdV; inoltre, devono essere messi a disposizione, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza personale di segreteria, anche non esclusivamente dedicato, e i mezzi tecnici necessari, per l'espletamento delle sue funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione si impegna a conferire la dotazione finanziaria nella misura allo stesso necessaria ad espletare al meglio la propria funzione. La quantificazione della stessa avverrà alla stregua di apposite indicazioni motivate, contenute nella relazione predisposta dall'Organismo di Vigilanza.

Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà pertanto essere erogato un fondo sufficiente allo svolgimento dei compiti che il D. Lgs. n. 231/2001 e il presente Modello assegnano all'OdV.

I compensi annui dovuti ai componenti dell'OdV sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Art.5 Le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza

All' Organismo di Vigilanza sono affidati, in base al D. Lgs. 231/2001, i seguenti compiti:

- vigilare sulla effettiva applicazione del Modello e sull'osservanza dello stesso da parte dei destinatari;
- valutare, anche tramite la segnalazione di eventuali criticità ad opera di soggetti apicali o agli stessi sottoposti, l'adeguatezza del Modello, ossia l'idoneità dello stesso a ridurre i rischi di commissione dei reati presupposto in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche della società Custodia valore – Credito su pegno;
- promuovere l'attività di aggiornamento del Modello, da effettuarsi obbligatoriamente in caso di modifiche organizzative e/o di eventuali novità legislative.

Al fine di assolvere ai menzionati compiti, l'OdV procede a:

- monitorare la normativa di riferimento;
- verificare le iniziative intraprese dalla società per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- effettuare verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio-reato, attraverso il controllo su un campione di operazioni che sarà determinato mediante un criterio casuale, anche avvalendosi della funzione di audit interno della società;
- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, rispetto alle prescrizioni del Decreto ed al presente documento, nonché sull'operatività dello stesso, presentando eventualmente al Consiglio di Amministrazione le proposte di adeguamento del Modello e l'indicazione delle azioni ritenute necessarie per la concreta implementazione dello stesso

Durante la propria attività l'Organismo di Vigilanza dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti gli Organi sociali statutari di governance.

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, al predetto organo sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione i poteri d'iniziativa e di controllo e le prerogative necessari al fine di garantire all'Organismo stesso la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di aggiornamento dello stesso in conformità alle prescrizioni del Decreto.

Art.6. Il reporting agli Organi di governance della società.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini della vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della

struttura societaria o sanzionatori nei confronti di organi societari o dipendenti o collaboratori esterni. Tali poteri sono demandati ai competenti organi della società Custodia Valore – Credito su pegno.

L'OdV riporta al Consiglio di Amministrazione :

- in via immediata, in caso di urgenza o quando richiesto da uno dei suoi membri, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a riferire immediatamente per iscritto gli esiti delle proprie attività al Consiglio di Amministrazione, segnalando le eventuali gravi violazioni individuate durante le attività di vigilanza o l'esigenza di modifiche urgenti al Modello in funzione di intervenuti cambiamenti della normativa di riferimento;

- a cadenza semestrale, predisponendo apposita relazione consuntiva sulle attività svolte, con particolare evidenza dei controlli effettuati e degli esiti degli stessi, nonché di eventuali aggiornamenti delle aree e/o attività "a rischio di reato" e dei connessi processi sensibili. Il reporting ha, inoltre e in particolare, ad oggetto le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla società, sia in termini di efficacia del Modello.

L'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle eventuali criticità e/o spunti per il miglioramento riscontrati, le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l'efficacia del Modello e monitora il loro stato di realizzazione.

L'OdV presenta annualmente - in una con la relazione del secondo semestre - al Consiglio di Amministrazione il piano di attività per l'anno successivo.

Art.7. Il sistema di segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante segnalazioni da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci, dei Dirigenti, dei Dipendenti, dei Consulenti e dei Partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della società Custodia valore – Credito su pegno 'OAM ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In ambito societario, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole strutture della società; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'OdV medesimo (mediante format riportanti i cosiddetti "flussi informativi");
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio di Reato nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni").

Debbono, comunque, essere obbligatoriamente segnalate per iscritto o via telematica all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati avviate anche nei confronti di ignoti;

- segnalazioni inoltrate alla società dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture della società nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto o del Modello;
- in via periodica, le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli societari;
- l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.

In particolare:

- è fatto obbligo a tutti i destinatari di segnalare la commissione, o la ragionevole convinzione di commissione, di fatti di reato previsti dal Decreto o comunque di condotte non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- la segnalazione è riferita direttamente all'OdV senza intermediazioni;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal Modello in tema di sanzioni disciplinari;
- deve essere istituito un sistema di segnalazione all'OdV che permetta la necessaria riservatezza del segnalante;
- coloro che effettuano segnalazioni in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

L'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza che valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna.

Art.8. Modalità di trasmissione e valutazione delle segnalazioni

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni:

- i flussi informativi debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture interessate mediante le modalità e i tempi definiti dall'OdV medesimo;
- le segnalazioni che hanno ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello e dei principi generali devono pervenire ad opera delle strutture societarie per iscritto, anche attraverso l'utilizzo della posta elettronica o altri mezzi telematici. A tal fine l'OdV si è dotato di una propria casella di posta elettronica rispondente ai seguenti estremi: OdV@Custodiavalore.it.

- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Art.9. Regole di convocazione e funzionamento

L'Organismo è presieduto dal Presidente, il quale stabilisce gli ordini del giorno ed il luogo delle sedute. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal membro più anziano di età.

L'Organismo è convocato dal Presidente o in mancanza, quando ritenuto opportuno, anche da un solo membro a mezzo raccomandata a.r. o telegramma o telefax o via e-mail con almeno tre giorni di preavviso.

La convocazione può essere altresì effettuata anche direttamente a chiusura del verbale della riunione dell'OdV, indicando la data e l'orario e dandone comunicazione all'eventuale membro assente con le forme di cui sopra.

Le sedute potranno svolgersi anche per video o audioconferenza, ovvero con altri mezzi di comunicazione a distanza.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità - nella fattispecie di assenza di un componente - prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario possono essere attribuite dall'OdV di volta in volta o in via continuativa ad un proprio membro o, in alternativa, ad un nominativo esterno o interno della Società.

Il segretario redige il verbale di ciascuna seduta che viene sottoscritto da tutti i componenti dell'Organismo dopo la lettura resa nella seduta immediatamente successiva.

Art.10. Tempistiche dell'attività dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV si riunisce formalmente almeno quattro volte l'anno, fatte salve situazioni di emergenza. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale sul libro delle riunioni dell'OdV.

In ogni momento l'OdV può procedere alle funzioni di propria competenza, anche attraverso le attività che i singoli componenti, per delega dell'OdV o per specifica competenza, svolgeranno.

Di ogni singola attività svolta deve essere redatta una documentazione di supporto sottoscritta dall'interessato e tenuta quale "documento di lavoro" in apposito archivio presso l'OdV.

Art.11. La raccolta e la conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database cartaceo e/o elettronico.

I dati e le informazioni conservate nel database sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'OdV stesso.

Art.12. Compiti dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza verifica che i principi e le procedure adottati con riferimento alla Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società siano rispettati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'Organismo di Vigilanza segnala la necessità di adeguamento e di eventuale integrazione delle procedure di cui sopra.

Nello specifico, inoltre, è compito dell'OdV:

- Verificare i report periodici nonché le segnalazioni spontanee provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01;
- Procedere ai controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e procedure specifiche di cui alla Parte speciale, anche tramite delegati ausiliari, sulla base di una propria valutazione, tenendo conto della rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/01 delle specifiche funzioni;
- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.